



*Misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali:  
principali novità del decreto 39/2024*



## Decreto recante misure urgenti in tema di agevolazioni fiscali

*In Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2024, n. 75, è stato pubblicato il decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli artt. 119 e 119-ter del DL n. 34/2020 e altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria.*

*Le disposizioni contenute nel decreto sono entrate in vigore il **30 marzo 2024**.*

*Di seguito una sintesi delle novità più significative.*

### **Bonus edilizi (art. 1)**

Stretta delle opzioni di sconto e cessione per le spese sostenute da IACP, cooperative edilizie e Terzo settore e anche per le spese agevolate con bonus barriere architettoniche 75%, mentre si salvano buona parte delle spese agevolate con il superbonus per interventi su immobili danneggiati da eventi sismici ed escono definitivamente dalla scena delle opzioni le spese relative a interventi che avevano evitato il “blocco” dello scorso 17 febbraio 2023 solo per questioni di disciplina transitoria (in quanto prima di tale data vi era già una CILAS o altro titolo edilizio già presentato) se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati” (art. 1 comma 5).

Le **spese 2024** che, dopo questo secondo decreto di “blocco”, rimangono ancora eleggibili alle opzioni di sconto e cessione, sono:

- le spese per interventi agevolati con il **superbonus o altri bonus edilizi** effettuate da IACP, cooperative edilizie a proprietà indivisa, Onlus, APS o ODV, relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura);
- le spese per interventi agevolati con il **bonus eliminazione barriere 75%** con titolo edilizio presentato prima del 30 dicembre 2023, fermo restando che, se si tratta di interventi in edilizia libera, prima di tale data devono essere stati avviati, oppure devono essere stati versati acconti a fronte di un accordo vincolante di fornitura (nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali a prevalente destinazione abitativa i predetti requisiti possono essere anche successivi al 30 dicembre 2023, purché precedenti all'entrata in vigore del nuovo decreto);
- le spese per **interventi diversi** dai precedenti (ad esempio, interventi su edifici condominiali con superbonus 70%), relative a interventi con CILAS o altro titolo edilizio presentato prima del 17 febbraio 2023 e almeno una minima spesa, documentata da **fattura**, per lavori **già effettuati**, sostenuta prima della data di entrata in vigore del nuovo decreto. Resta ben inteso che, in tutti i casi in cui i lavori sono su parti comuni di proprietà condominiale, entro la data di riferimento serve che risulti essere stata adottata anche la delibera di approvazione dei lavori.

Rimangono infine esercitabili le **opzioni** sulle **spese** sostenute in relazione a rogiti stipulati sino al 31 dicembre 2024, relativi a unità immobiliari “antisismiche” (sismabonus acquisti di cui al comma 1-*septies* dell'**art. 16** del



DL 63/2013) e a case “restaurate o ristrutturate” (bonus casa acquisti di cui al comma 3 dell’**art. 16-bis** del TUIR), laddove la richiesta di titolo abilitativo per gli interventi sull’edificio, in cui le unità cedute sono situate, sia antecedente al 17 febbraio 2023.

### **Remissione in bonus (art. 2)**

#### **Successivamente al 4 aprile 2024:**

- non sarà più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’**art. 2** comma 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) entro il termine del 4 aprile 2024;
- non sarà più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’**art. 2** comma 1 del DL 16/2012 per **correggere gli errori sostanziali** commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 4 aprile 2024 (per “errore (o omissione) sostanziale”, la circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 5.3 chiarisce che si intendono quelli “che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto”).

### **Trasmissione dei dati per le spese agevolabili fiscalmente (art. 3)**

Importanti le novità in ordine alle informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili. In particolare, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all’ENEA alla conclusione dei lavori, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili, trasmettono all’ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
- l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
- le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese stesse;

Per le suddette finalità, i soggetti che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili trasmettono al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:

- ai dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
- all’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
- all’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti.

Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni:

- i soggetti che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del citato DL n. 34/2020, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;



- i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, **a partire dal 1° gennaio 2024.**

È, inoltre, previsto, che l'omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l'applicazione di una **sanzione amministrativa di euro 10.000**, mentre per i nuovi interventi è prevista la **decadenza dall'agevolazione fiscale.**

#### **Utilizzo dei crediti da bonus edilizi (art. 4)**

Viene prevista, al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'erario, la **sospensione**, fino a concorrenza di quanto dovuto, dell'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate per importi complessivamente **superiori ad euro 10.000**, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

#### **Cessione dei crediti ACE: presidi antifrode (art. 5)**

Si interviene anche sui crediti ACE con l'introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti.

Si ricorda che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, l'art. 19 del DL n. 73/2021 ha introdotto la possibilità di fruire alternativamente della deduzione del rendimento nozionale ACE, tramite il riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al medesimo rendimento nozionale le aliquote Irpef o Ires in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020.

Ora, il DL n. 39/2024, elimina la possibilità di effettuare una ulteriore cessione (dopo la prima), lasciando immutata la possibilità, per il cessionario, di utilizzare il credito con le stesse modalità previste per il cedente. Se i crediti, alla data di entrata in vigore delle nuove regole, sono stati precedentemente oggetto di cessione in base alla precedente disciplina, è possibile effettuare esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Inoltre, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste (sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro), ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi, sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari.

#### **Misure per il monitoraggio di transizione 4.0 (art. 6)**

Viene previsto che per la fruizione dei crediti di imposta per investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 che per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese devono comunicare l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

La **comunicazione** dovrà essere aggiornata al completamento degli investimenti. Il nuovo adempimento riguarda anche gli investimenti in beni materiali e immateriali 4.0 e in attività di ricerca e sviluppo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto. Per detti investimenti, le imprese dovranno inviare esclusivamente la comunicazione al completamento degli investimenti.



Le comunicazioni dovranno essere inviate telematicamente sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021, che verrà modificato per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si segnala, infine, che il suddetto obbligo di comunicazione riguarda anche il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, relativi all'anno 2023, e non ancora fruiti.

#### **Disposizioni urgenti in materia fiscale (art. 7)**

Viene stabilito che le nuove regole relative al contraddittorio preventivo contenute nell'art. 6-bis della legge n. 212/2000, introdotto dal DLgs n. 219/2023, non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito a comparire ai sensi del DLgs n. 218/1997, emesso prima di tale data. Pertanto, agli atti emessi prima di tale data si applica la disciplina previgente.

Comunque, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria, prima dell'entrata in vigore del DL n. 39/2024, abbia comunicato al contribuente lo schema d'atto, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza di 120 giorni, disposta dal suddetto art. 6-bis.

Viene prevista un'ulteriore proroga, fino al 30 novembre 2024, del termine per la registrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, degli aiuti di Stato 2023 nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).

#### **Ravvedimento speciale (art. 7)**

Sono apportate delle modifiche alla disciplina del ravvedimento speciale, che permette di regolarizzare le violazioni diverse da quelle definibili con la c.d. definizione agevolata avvisi bonari e regolarizzazione irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

Il versamento delle somme dovute poteva essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Il DL n. 39/2024 interviene riaprendo la finestra temporale per permettere ai contribuenti di utilizzare la definizione agevolata oltre i termini ormai scaduti del 30 settembre 2023. Nello specifico, viene previsto che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione possono comunque procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024). In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.



\* \* \*

Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

**Marco Fontanella** ([marcofontanella@studiofontanella.it](mailto:marcofontanella@studiofontanella.it))

**Piersilvio Fontanella** ([piersilvio@studiofontanella.it](mailto:piersilvio@studiofontanella.it))

————— Seguici su **LinkedIn** —————

